

INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE E SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

*resa ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e
dell'art. 2, comma 7, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (conv. con L. 10 novembre 2014, n. 162)*

La legge impone all'avvocato, al momento del conferimento dell'incarico professionale, di informare il cliente, in forma chiara e per iscritto, della possibilità di ricorrere alla procedura di mediazione disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e dei relativi benefici fiscali, nonché della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dal D.L. 132/2014.

Con la presente informativa Pighi & Associati Società tra Avvocati a r.l. ed i suoi professionisti adempiono a tali obblighi.

1. La mediazione civile e commerciale (D.Lgs. 28/2010)

1.1 Che cos'è

La mediazione è un'attività, svolta da un terzo imparziale (il mediatore), finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia civile o commerciale, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il procedimento si svolge presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

1.2 Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria

La mediazione può essere intrapresa volontariamente dalle parti in qualunque controversia vertente su diritti disponibili.

In alcune materie, tuttavia, l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia).

Le materie soggette a mediazione obbligatoria sono, in particolare:

- condominio e diritti reali;
- divisione e successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione, comodato e affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

In tali ipotesi, chi intende agire in giudizio è tenuto, a pena di improcedibilità della domanda, a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, con l'assistenza di un legale.

1.3 Come si avvia il procedimento

La mediazione si introduce mediante deposito di una domanda presso un organismo di mediazione competente per territorio, nella quale sono indicati l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

L'organismo fissa il primo incontro, nel quale il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire nella ricerca di un accordo.

1.4 Effetti dell'accordo

Il verbale di accordo raggiunto in mediazione, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

La presentazione della domanda di mediazione produce, sulla prescrizione, gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.

1.5 Vantaggi fiscali

Il ricorso alla mediazione comporta i seguenti benefici, ai sensi degli artt. 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010:

- esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
- esenzione dall'imposta di registro del verbale di accordo, entro il limite di valore di 100.000 € (oltre tale soglia, l'imposta è dovuta per la parte eccedente);
- credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'organismo di mediazione e al compenso corrisposto all'avvocato, nel limite di 600 € per ciascun procedimento (ridotto della metà in caso di mediazione con esito negativo), fino a un tetto annuo di 2.400 € per le persone fisiche e di 24.000 € per le persone giuridiche, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero della Giustizia 1 agosto 2023.

1.6 Conseguenze dell'omessa informativa

La legge sanziona l'omissione dell'informativa: in caso di violazione degli obblighi informativi sopra descritti, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile su richiesta del cliente.

2. La negoziazione assistita da uno o più avvocati (D.L. 132/2014)

2.1 Che cos'è

La negoziazione assistita è una convenzione con cui le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, tramite l'assistenza dei rispettivi legali.

2.2 Negoziazione assistita obbligatoria

Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014, l'esperimento della procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei seguenti casi:

- domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 €, con esclusione delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, delle cause di competenza del giudice di pace già soggette a procedimento obbligatorio di conciliazione e delle materie sottoposte a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010.

2.3 Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014, i coniugi possono, con l'assistenza di almeno un avvocato per parte, raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, senza la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria, salvo che vi siano figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, nel qual caso l'accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica per l'autorizzazione o il nulla osta.

2.4 Efficacia dell'accordo

L'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita, una volta sottoscritto dalle parti e certificato dagli avvocati, produce gli effetti e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2.5 Obbligo informativo

L'avvocato è tenuto ad informare il cliente, al momento del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

3. Contatti dello Studio

Per ogni chiarimento in merito alla presente informativa, ai procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita, è possibile contattare lo studio ai seguenti recapiti:

Pighi & Associati Società tra Avvocati a r.l.

Indirizzo postale: via Tabacchi n. 139 - 41123 Modena

Telefono: +39 059 234402

PEO: info@studiopighi.net